

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 64-8118

**Proposta al Consiglio regionale di approvazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 7 della l.r. 56/1977 e modifica dell'art. 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ha approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731 il Piano di Tutela delle Acque (PTA 2007), quale documento di pianificazione regionale delle misure necessarie alla tutela delle risorse idriche, finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è stata data attuazione alla direttiva quadro acque 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, abrogando contestualmente il previgente decreto legislativo 152/1999; la direttiva comunitaria sopra citata prevede in particolare, all'articolo 13, la redazione del Piano di Gestione di distretto idrografico, come strumento conoscitivo, strategico e operativo per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici previsti dalla medesima; in attuazione della suddetta normativa comunitaria, la Regione Piemonte ha contribuito, in collaborazione con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, alla redazione del primo Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2010) e, successivamente, all'aggiornamento del PdG Po 2010 ed alla predisposizione del secondo ciclo di pianificazione distrettuale (PdG Po 2015), adottato in data 17 dicembre 2015 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po e approvato con DPCM del 27 ottobre 2016; a seguito dell'approvazione del PdG Po 2015, la Regione Piemonte ha avviato il procedimento di revisione del PTA 2007 ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, che prevede l'aggiornamento sessennale dei piani di tutela delle acque; il PTA costituisce piano settoriale attuativo e variante del Piano territoriale regionale (approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011) ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo); il PTA, in quanto strumento di pianificazione settoriale regionale, risulta coerente con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale (approvato con D.C.R. 233-35836 del 3 ottobre 2017) ai sensi dell'art. 145, comma 3 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 46 comma 1 delle Norme di attuazione del Ppr stesso.

Dato atto che:

in data 15 marzo 2018 la Regione ha avviato formalmente la revisione del PTA, con la presentazione alla V Commissione consiliare, competente in materia ambientale, delle linee di azione strategiche da sviluppare in fase di revisione del PTA, a partire dai contenuti del PdG Po 2015 e dagli indirizzi ricevuti dal Consiglio regionale in occasione della presentazione della Relazione sull'attuazione del PTA 2007; in data 20 marzo 2018 la Regione ha avviato la fase di specificazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e, contestualmente, la consultazione dell'Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale, prevedendo il termine di sessanta giorni per il suo svolgimento; in occasione dell'avvio della fase di specificazione sono stati trasmessi ai soggetti consultati il "*Documento Preliminare di Piano*", contenente le linee strategiche di azione per la tutela delle acque e una bozza delle Norme di Piano, nonché il "*Rapporto Ambientale Preliminare*", illustrante

la metodologia e i contenuti da approfondire per la redazione dei documenti definitivi da predisporre per l'attivazione della procedura di VAS;

con D.G.R. n. 22-6771 del 20 aprile 2018 *“Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117-10731. Adozione del documento programmatico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56”*, è stato avviato il percorso di approvazione del PTA ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 56/1977;

al termine della fase di specificazione, acquisite le osservazioni presentate dai soggetti consultati, si è proceduto alla predisposizione del Progetto di Revisione del PTA e dei documenti di supporto per l'attivazione della procedura di VAS.

Richiamato che con D.G.R. n. 28-7253 del 20 luglio 2018 *“Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA). Adozione del Progetto di Revisione del PTA ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977”*:

è stato adottato il Progetto di Revisione del PTA, contenente anche la documentazione definitiva per l'avvio della procedura di VAS e di Valutazione d'Incidenza sui siti di Rete Natura 2000;

si è stabilita, ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, l'applicazione dalla data di adozione del Progetto di Revisione del PTA delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 14 delle Norme di Piano (*“Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia”*), con riferimento alle prescrizioni previste per le aree ad elevata protezione e per le aree di ricarica degli acquiferi profondi individuate dalle medesime norme;

si è stabilito che, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera c) e 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77 le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5 e all'articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano sono prescrizioni immediatamente vincolanti, anche nei confronti dei privati, e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale;

si è demandato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio - Settore Tutela delle Acque, il compito di rendere disponibile il Progetto di Revisione del PTA alle Province e alla Città Metropolitana, per l'espressione entro i successivi 60 giorni del parere di competenza, all'Autorità competente per la procedura di VAS ed ai soggetti competenti in materia ambientale.

Dato atto che:

la fase di consultazione di VAS è stata avviata formalmente con pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2018, prevedendo un periodo di 60 giorni per la trasmissione delle osservazioni;

con D.G.R. n. 41-7889 del 16 novembre 2018 è stato approvato il Parere Motivato predisposto dall'autorità regionale competente per la procedura di VAS;

il Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, in qualità di autorità procedente nell'ambito della procedura di VAS, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano, ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni riportate nel Parere Motivato;

le modifiche apportate al Progetto di Revisione del PTA, pubblicato per la fase di VAS, sono rappresentate nella Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e composta da:

- introduzione generale volta a rappresentare il percorso di adozione e valutazione del Piano di Tutela delle Acque, la metodologia di esame delle osservazioni del pubblico interessato e del Parere motivato, nonché le modalità di integrazione dei documenti di Piano a seguito delle osservazioni ricevute;

- tabelle di sintesi delle *“Osservazioni del Pubblico interessato”* e delle *“Osservazioni dell'Organo Tecnico Regionale”*, desunte dal Parere Motivato, ove sono riportate tutte le osservazioni trasmesse

nella fase di consultazione della VAS e il conseguente esame effettuato degli uffici regionali, con indicazione dell'esito ai fini della revisione dei documenti di Piano;

le principali modifiche apportate al Progetto di Revisione del PTA, adottato con D.G.R. n. 28-7253 del 20 luglio 2018, sono in sintesi le seguenti:

- integrazione del Programma delle Misure di Piano con un approfondimento specifico sulla correlazione tra le misure del PTA e le azioni poste in campo dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC);
- modifica dell'Allegato 3 alle Norme di Piano "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano e campi pozzi di interesse regionale", al fine di recepire le integrazioni delle zone di riserva, caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso, nonché adeguare l'elenco dei campi pozzi di interesse regionale;
- revisione della Tavola di Piano 7 "Zone di protezione destinate al consumo umano" in coerenza con le modifiche apportate all'Allegato 3 delle Norme di Piano;
- revisione della Tavola di Piano 6 "Aree ad elevata protezione", al fine di correggere un errore di rappresentazione cartografica di un corpo idrico di riferimento;
- integrazione della documentazione di supporto alla VAS con particolare riferimento alla Relazione Ambientale, alla Relazione di Incidenza e al Piano di Monitoraggio VAS;
- revisione di alcuni articoli delle Norme di Piano, con particolare riferimento, tra l'altro, all'integrazione dell'articolo 23 inerente le "Aree ad elevata protezione", finalizzata ad estendere le tutele previste dalla norma anche ai "*corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico elevato*" ed ai "*bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km<sup>2</sup>*" (comma 2); si è ritenuto in proposito opportuno recepire le osservazioni ricevute nella fase di VAS in modo tale da rendere maggiormente coerente il PTA con quanto già previsto negli strumenti di attuazione del PdG PO, con particolare riferimento alla "*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche*", adottata con deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché con le indicazioni ministeriali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 29 del 13/02/2017.

Richiamato, inoltre, che con la suddetta D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253 è stato stabilito - al fine di evitare che nelle more dell'approvazione della revisione del Piano da parte del Consiglio regionale fossero realizzati interventi tali da compromettere le caratteristiche di naturalità delle aree ad elevata protezione - di porre in salvaguardia, ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/77, a far data dall'adozione del Progetto medesimo, le prescrizioni previste dall'articolo 23, commi 3, 4 e 5 delle Norme di piano, inerenti le "Aree ad elevata protezione".

Tenuto conto dell'esigenza di confermare la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/77, dei contenuti dell'art. 23 così come modificato, a seguito degli esiti delle consultazioni della VAS, dall'Allegato A (Modifiche all'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto pertanto:

- di proporre al Consiglio regionale di approvare la Dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 contenente gli esiti della procedura di VAS, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di proporre al Consiglio regionale di approvare il Piano di Tutela delle Acque - quale piano settoriale attuativo e variante del Piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 56/77 e quale atto di pianificazione settoriale coerente con il Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.lgs 42/2004 e dell'art. 46, comma 1 delle Norme del Ppr stesso - così

come risultante a seguito del recepimento delle osservazioni contenute nella Dichiarazione di sintesi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e costituito da:

- Piano di Tutela delle Acque – Relazione Generale;
- Piano di Tutela delle Acque – Programma delle Misure di Piano;
- Piano di Tutela delle Acque – Norme di Piano;
- Piano di Tutela delle Acque – Tavole di Piano;
- Rapporto Ambientale VAS – Piano di Tutela delle Acque;
- Sintesi non Tecnica VAS - Piano di Tutela delle Acque;
- Piano di Monitoraggio VAS – Piano di Tutela delle Acque;
- di procedere all'adozione delle modifiche all'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253 di cui all'Allegato A sopra citato, disponendo che le stesse, ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/77, abbiano effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di prevedere che - ferme restando le misure di salvaguardia relative alle prescrizioni contenute nell'articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253 - ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, le misure di salvaguardia previste dall'articolo 14 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253, si applichino anche con riferimento alle prescrizioni previste dall'articolo 23, come modificato, a seguito degli esiti delle consultazioni della VAS, dall'Allegato A;
- di stabilire che le misure di salvaguardia di cui ai sopra citati articoli 23 e 24 delle Norme di piano, come modificati dalla presente deliberazione, restano in vigore fino alla data di approvazione del PTA da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale tali disposizioni assumono efficacia prescrittiva di Piano;
- di prevedere che, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera c) e 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77 le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, come modificato dall'Allegato A, e di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 8 siano immediatamente vincolanti, anche nei confronti dei privati, e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale;
- di procedere alla trasmissione del Piano di Tutela delle Acque all'Autorità di Bacino del fiume Po per il parere di competenza, come previsto dall'articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006;
- di dare mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio – Settore Tutela delle acque di pubblicare sul sito web della Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del d.lgs.152/2006, a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di Tutela delle Acque.

Quanto sopra premesso,

acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica Urbanistica in seduta congiunta con la Commissione Regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico paesaggistico o documentario, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 56/1977, e informate le organizzazioni regionali delle categorie produttive e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, di cui all'art. 76, comma 7 della l.r. 56/77;

visti:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
- la D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007 “Approvazione del Piano di Tutela delle Acque”;
- la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 “d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

- la D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016, “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
- la D.G.R. 22-6771 del 20 aprile 2018 “Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117-10731. Adozione del documento programmatico ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56”;
- D.G.R. n. 28-7253 del 20 luglio 2018 “Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA). Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell’articolo 7 della legge regionale 56/1977”;
- la D.G.R. 41-7889 del 16 novembre 2018 “Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018. Espressione del Parere Motivato di cui all’art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006”;

dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sull’assetto economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

1) di proporre al Consiglio regionale di approvare la Dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e contenente gli esiti della procedura di VAS, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di proporre al Consiglio regionale di approvare il Piano di Tutela delle Acque - quale piano settoriale attuativo e variante del Piano territoriale regionale ai sensi dell’articolo 8 bis della l.r. 56/77 e quale atto di pianificazione settoriale coerente con il Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 46, comma 1 delle Norme del Ppr stesso - così come risultante a seguito del recepimento delle osservazioni contenute nella Dichiarazione di sintesi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e costituito da:

- Piano di Tutela delle Acque – Relazione Generale;
- Piano di Tutela delle Acque – Programma delle Misure di Piano;
- Piano di Tutela delle Acque – Norme di Piano;
- Piano di Tutela delle Acque – Tavole di Piano;
- Rapporto Ambientale VAS – Piano di Tutela delle Acque;
- Sintesi non Tecnica VAS - Piano di Tutela delle Acque;
- Piano di Monitoraggio VAS – Piano di Tutela delle Acque;

3) di approvare le modifiche all’articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del PTA, adottato con D.G.R. n. 28-7253 del 20 luglio 2018, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, disponendo che le stesse, ai sensi dell’articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 58 della l.r. 56/77, abbiano effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

4) di stabilire che - ferme restando le misure di salvaguardia relative alle prescrizioni contenute nell’articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253 - ai sensi dell’articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 58 della l.r. 56/1977, le misure di salvaguardia previste dall’articolo 14 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253, si applicano anche con riferimento alle prescrizioni previste dall’articolo 23, come modificato, a seguito degli esiti delle consultazioni della VAS, dall’Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

5) di stabilire che le misure di salvaguardia di cui ai sopra citati articoli 23 e 24 delle Norme di piano, come modificati dalla presente deliberazione, restano in vigore fino alla data di approvazione del PTA da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale tali disposizioni assumono efficacia prescrittiva di Piano;

6) di stabilire che, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera c) e 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, come modificato dall'Allegato A, e di cui all'art. 24, commi 6, 7 e 8 sono immediatamente vincolanti, anche nei confronti dei privati, e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTGM e dei piani di livello locale;

7) di dare mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio – Settore Tutela delle acque di trasmettere il Piano di tutela delle acque all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per l'espressione del preventivo parere ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006;

8) di dare mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio – Settore Tutela delle acque di pubblicare sul sito web della Regione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del d.lgs.152/2006, a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di Tutela delle Acque.

La presente deliberazione sarà pubblicata, limitatamente alla parte relativa ai punti 3, 4, 5 e 6 del dispositivo e all'Allegato A, sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

## **Allegato A**

### **Modifiche all'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253**

#### **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253)**

1. Il comma 2, dell'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253 è sostituito dal seguente:

“2. Sono inoltre considerati a elevata protezione:

- a) i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento, individuati ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e riportati nella tavola di piano n. 6;
- b) i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico “elevato”;
- c) i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km<sup>2</sup>.”.

2. Il comma 5, dell'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253 è sostituito dal seguente:

“5. Fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione delle aree indicate al comma 1, lettere a) e b), nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale; qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.”.

3. Il comma 5, dell'articolo 23 delle Norme di piano del Progetto di revisione del Piano di tutela delle acque adottato con D.G.R. 20 luglio 2018, n. 28-7253, come sostituito dal comma 2, non si applica ai progetti di opere e interventi che, alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del presente allegato, hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole.